

Scheda: Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Reggio Emilia

adozione: Del.C.P. n. 92 del 6/11/2008

Riguarda il territorio provinciale

Referenti INU per la scheda: Renzo Pavignani, Fatima Alagna

Breve descrizione

Il nuovo PTCP della Provincia di Reggio Emilia assume gli obiettivi del Piano Energetico Regionale declinandoli per il territorio provinciale e nello specifico:

- a) promuovere il risparmio energetico, l'uso razionale dell'energia, lo sviluppo e la valorizzazione delle FER anche attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica e le forme di governo del territorio;
- b) assicurare le condizioni di compatibilità ambientale e territoriale e di sicurezza dei processi di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso dell'energia;
- c) incentivare, prioritariamente in territorio urbano, politiche ed interventi per il risparmio energetico e l'utilizzo delle FER ;
- d) favorire lo sviluppo di impianti di produzione energetica diffusa avendo riguardo al contenimento di consumo di suolo agricolo, alla salvaguardia delle produzioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio;
- e) ridurre il carico energetico degli insediamenti ed i relativi impatti sul sistema naturale ed ambientale;
- f) implementare e incentivare la certificazione energetica degli edifici.

A tal fine il Piano definisce:

- direttive che devono essere osservate nell'elaborazione degli strumenti urbanistici comunali, nei vari livelli (PSC, RUE, POC e PUA), affinché nelle scelte di assetto del territorio siano debitamente tenute in conto le implicazioni energetiche da esse derivanti. Nello specifico il PTCP promuove la diffusione delle fonti rinnovabili e dei principi e criteri di risparmio energetico in tutto il sistema insediativo (territorio urbano), con particolare attenzione alle funzioni urbane "energivore" (ambiti specializzati per attività produttive, poli funzionali, centri commerciali, ecc.) rispetto alle quali sono definite prestazioni enegetiche da recepire e specificare in fase attuativa.

- direttive e prescrizioni per la localizzazione degli impianti di produzione di energia da FER in territorio rurale, da osservarsi per tutti i soggetti proponenti, sia in fase di valutazione di impatto ambientale o di verifica screening qualora previsti, sia in fase di richiesta di rilascio dei relativi ai titoli abilitativi e di verifica della conformità urbanistica, nonché per i Comuni qualora in ragione della valenza dell'impianto ne valutino l'individuazione in sede PSC/RUE e o POC.

Con riguardo alla prima competenza il Piano attribuisce agli strumenti urbanistici comunali la funzione di definire, in relazione agli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici per i diversi ambiti del territorio comunale, anche gli obiettivi di sostenibilità energetica ad essi correlati (sia in tema di risparmio energetico che di impiego delle FER) individuando quelli ove prioritariamente se ne rende necessaria l'applicazione.

Nello specifico i Comuni sono tenuti ad assumere il criterio della riqualificazione-riequilibrio energetico dello spazio urbano considerando prioritariamente come potenziale da riqualificare il

patrimonio edilizio a bassa efficienza energetica. Dovranno inoltre considerare il requisito di presenza di zone attrezzate/bili con sistemi di cogenerazione e reti di teleriscaldamento (“isole di tele-riscaldamento”) quale fattore concorrente alla localizzazione dei nuovi poli funzionali, degli insediamenti commerciali di interesse provinciale e sovracomunale, delle attrezzature di interesse pubblico di rilievo sovracomunale e di nuove quote significative di insediamenti residenziali. Lo sviluppo di queste tipologie di funzioni urbane dovrà essere prioritariamente associato a politiche di risparmio energetico, in relazione ai criteri costruttivi ed impiantistici degli edifici in cui si insedieranno le nuove funzioni.

Con riguardo al secondo campo di competenza il Piano ha assunto, quale funzione propria di uno strumento di pianificazione territoriale, anche quella di definire alcuni principi e criteri generali per la localizzazione "compatibile" di impianti che utilizzano energie rinnovabili, ciò anche al fine di definire un quadro di "certezze" sia per i Comuni in sede di gestione delle pratiche edilizie (assistiamo a discipline anche molto diverse da comune a comune o la totale assenza di riferimenti), sia per le procedure di valutazione ambientale qualora previste.

Tale funzione è divenuta tanto più necessaria quanto più il quadro legislativo vigente si è orientato verso una forte incentivazione e deregolamentazione. Il D.lgs 387/2003 sancisce infatti la compatibilità di tali impianti con la destinazione agricola ordinaria, anche in deroga alle disposizioni dei piani urbanistici comunali (pur facendo salve eventuali norme per la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, la tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale).

In tal senso il PTCP sottopone l'ammissibilità degli impianti ad alcuni criteri fondamentali, di tipo posizionale, tipologico e dimensionale, al fine di consentire lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili compatibilmente con la tutela e la valorizzazione di altre risorse strategiche per il territorio provinciale quali, in prima istanza il paesaggio agrario ed il suolo produttivo agricolo (basti pensare ai prati stabili per la produzione del parmigiano reggiano).

Non va infatti sottovalutato il potenziale effetto che le politiche energetiche sono in grado di produrre in termini di modifica dei paesaggi e più in generale di assetto dei territori, in particolare quelli agricoli. Basti pensare alle conseguenze globali sul piano dei prezzi dei cereali, causate dalle massicce conversioni da colture agro-alimentari ad energetiche operate ad esempio negli USA.

Per quanto riguarda dunque il ruolo che il territorio rurale può svolgere nella produzione di energia, particolare attenzione è posta da parte del PTCP alla produzione di energia da fonti rinnovabili compatibile con la salvaguardia del suolo produttivo agricolo, ed in particolare con la tutela delle filiere agro-alimentari forti del territorio provinciale.

Data la grande variabilità tipologica e tecnologica degli impianti a seconda della fonte energetica utilizzata si è assunto di differenziare la disciplina in relazione al tipo di impianto, nonché al differente grado di sensibilità che il territorio presenta rispetto alle trasformazioni antropiche.

In ragione di questo la disciplina d'intervento è stata differenziata e a tal fine sono state definite: “**zone escluse**”, in cui non è ammessa l'installazione degli impianti per la salvaguardia di particolari beni di elevato valore ambientale o culturale; “**zone sensibili**”, in cui l'impatto paesaggistico ed ambientale può essere potenzialmente critico, ed occorre attivare idonee procedure valutative al fine di appurare la compatibilità delle opere con i valori presenti, ed , infine, “**zone consentite**”, in cui gli impianti sono ammissibili con procedura abilitativa ordinaria, data la generale compatibilità degli stessi con gli usi e le caratteristiche del territorio.

Sia per il forte impulso legislativo, sia per le possibili implicazioni sulla tutela del territorio rurale si riporta l'esempio della disciplina relativa agli impianti fotovoltaici. Il PTCP ne incentiva la

produzione diffusa, senza particolari limiti o restrizioni nel caso vuoi di localizzazioni in territorio urbanizzato od urbanizzabile (fatti salvi vincoli relativi alla tutela dei beni culturali) vuoi, se in territorio rurale, nei casi di "autoproduzione" o "regime di scambio sul posto". In questi casi non sono definiti limiti di potenza o di corrispondente occupazione di suolo e si prevede l'obbligo di saturare prioritariamente gli spazi sulle coperture eventualmente presenti, salvo impossibilità tecnica da asseverare.

In tutti gli altri casi (che tendenzialmente si identificano in parchi fotovoltaici rivolti alla vendita di energia anche realizzati e gestiti da soggetti non imprenditori agricoli) il PTCP fissa una soglia di 8000 mq per impianto e spazi accessori (soglia commisurata ad una potenza elettrica installabile economicamente conveniente) e sempre qualora sia dimostrato di non arrecare pregiudizio alla tutela e valorizzazione delle tradizioni agro-alimentari locali. Tale soglia può essere superata, quindi si consentono "parchi fotovoltaici" anche di grandi dimensioni, in aree contigue ai poli produttivi sovracomunali (che potranno così beneficiare direttamente di tali dotazioni) ovvero in luoghi in cui il suolo agricolo risulti compromesso od "accettabile" una sua compromissione (fasce di rispetto stradale di tipo A e B del Codice della strada laddove compatibili con le norme dello stesso, ovvero in prossimità di impianti di smaltimento dei rifiuti o di grandi impianti tecnologici e simili, nonché all'interno degli ambiti destinati ad attività estrattive ove previsto il ripristino ad uso agricolo).